



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO N. 1408

Roma, 30/05/2024

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA DENOMINATA SGL CARBON, NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP), SITUATA NELLA REGIONE MARCHE.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadala dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e successivamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche e che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2019 è stato affidato il sito localizzato nel Comune di Ascoli Piceno, sito SGL Carbon (AP).

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Ascoli Piceno, sito SGL Carbon (AP) è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014) D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014) D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza,

avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO **che nelle recenti riunioni avvenute tra ottobre e novembre 2023 la Commissione europea ha ulteriormente indicato la necessità che la richiesta di espunzione dalla procedura di infrazione deve includere un'analisi completa della contaminazione (suolo e acqua), una chiara spiegazione della bonifica della contaminazione e garanzie che sia escluso qualsiasi rischio di contaminazione futura;**

CONSIDERATO che l'ex discarica in parola rappresentata dalla "Vasca di prima pioggia" del sito industriale della SGL Carbon spa, era costituita da una vasca che ospitava sacchi di plastica contenenti materiale solido o fluido viscoso di colore nero. In tale materiale, a seguito di analisi, era stata rilevata la presenza di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), riconducibili agli scarti derivanti dal processo produttivo dello stabilimento (elettrodi di grafite), e pertanto, il materiale è stato classificato come rifiuto pericoloso e di conseguenza la discarica che è una delle 14 della procedura di infrazione Causa C196/13 contenente rifiuti pericolosi. I rifiuti in parola erano esclusivamente quelli derivanti dall'attività produttiva della ditta, completamente cessata in data 30.11.2008.

CONSIDERATO che con nota prot. 6098 del 28/05/2015 la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva trasmesso per il tramite dell'Ufficio legislativo, la nota di cui al prot. 15525 del 30/3/2015 del Comune di Ascoli Piceno nella quale si rappresentava che erano state effettuate delle analisi che avevano portato all'approvazione dell'Analisi di rischio sito specifica.

In particolare nella nota, a firma dell'Arch. Ugo Galanti, Dirigente dell'ufficio tecnico comunale, si attestava **la non contaminazione delle acque di falda** poiché non erano state rilevate concentrazioni dei contaminanti superiori alle CSC per cui, sulla base di tali evidenze, ritenevano che il sito, che risultava recintato e quindi inaccessibile, non costituisse un pericolo per la salute umana e l'ambiente.

Alla luce di tali attestazioni, era stata chiesta l'espunzione dalla procedura di infrazione per il primo semestre post sentenza: tuttavia con la decisione SG-Greffe (2015) D/7772 del 13 luglio 2015 la Commissione Europea non aveva accolto tale istanza con la seguente motivazione:

39. "Per quanto concerne la discarica di Ascoli Piceno-SGL Carbon (Marche), si deve notare che si tratta di una delle 14 discariche (sulle 198 discariche per cui la Corte ha accertato la violazione della direttiva 75/442 e della direttiva 91/689) che contengono rifiuti pericolosi. In relazione a questo sito, il documento giustificativo (la nota del Comune di Ascoli Piceno 15525 del 30/3/2015) informa che, nell'ambito del "procedimento di bonifica") l'Arpa regionale ha stabilito che le acque non sono contaminate.

Tuttavia, il suddetto documento non fornisce informazioni sul livello di contaminazione delle altre matrici ambientali (vale a dire a suolo, il sottosuolo, le acque superficiali) e non consente di comprendere se i rifiuti depositati sono stati gestiti e classificati conformemente alle pertinenti norme di trattamento dei rifiuti pericolosi. Ad ogni modo - in considerazione del fatto che il suddetto documento, da un lato, non afferma che il procedimento di bonifica è stato completato, e, dall'altro, indica chiaramente che tale bonifica è ancora in corso ("in merito agli ulteriori sviluppi del procedimento di bonifica..... si riferisce quanto segue") si deve concludere che le attività programmate per la decontaminazione del sito non sono ancora state completate.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno dimostrato la piena soddisfazione dei requisiti ii) e iii)."

CONSIDERATO quindi che le acque di falda risultavano conformi alle Concentrazione Soglia di Contaminazione, mentre nei suoli era stata riscontrata la presenza diffusa di Idrocarburi policiclici aromatici (di seguito IPA), che tuttavia, per loro natura si legano al terreno e non solubilizzano in acqua;

TENUTO CONTO che a valle del Commissariamento del sito, avvenuta in data 11/06/2019, si è proceduto ad affidare all'Unità Tecnico-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito UTA) il compito di avviare il procedimento di messa in sicurezza del sito e i relativi lavori della vasca di prima pioggia;

VISTA	la particolare allocazione del sito, che si trova in destra idraulica del fiume Tronto, UTA ha richiesto un supplemento di indagine finalizzato alla verifica delle condizioni di stato degli inquinanti presenti dalla fonte primaria e a pianificare la tecnologia di depurazione da attuare per la bonifica <i>(All.1)</i>
VISTO	lo studio effettuato dall'Università di Tor Vergata sulla mobilità degli IPA che ha evidenziato: <i>"Le valutazioni condotte sulla potenziale mobilità degli IPA presenti nella zona "vasca di prima pioggia" dello stabilimento ex-SGL Carbon di Ascoli Piceno con le assunzioni semplificate discusse in premessa e dettagliate nel corpo del presente documento, hanno evidenziato che, sebbene a stato stazionario in assenza di capping il modello utilizzato preveda un superamento delle CSC in falda al punto di conformità (POC = punto di conformità = fiume Tronto), i tempi necessari perché tale superamento risulti prevedibile sono comunque elevati, anche in assenza di capping. Tale comportamento atteso è legato alla bassa mobilità degli IPA che sono caratterizzati da velocità di migrazione in falda molto inferiori alla velocità dell'acqua di falda. Ad esempio, il benzo(a)antracene, ovvero l'IPA più mobile, è atteso a concentrazioni pari alle CSC in un tempo di 115 anni, mentre per gli altri IPA tale tempo varia da un minimo di 125 a un massimo di 1610 anni. In presenza di capping, il superamento delle CSC atteso al POC in condizioni di stato stazionario è molto ridotto rispetto allo scenario attuale e limitato a soli tre composti tra gli IPA. Tra questi, il più mobile, ovvero il benzo(a)pirene è atteso al di sopra delle CSC al POC solo in un tempo di 710 anni, mentre per gli altri due IPA il tempo di arrivo al POC sopra le CSC è superiore a 2900 anni."</i> <i>(All.2).</i>
TENUTO CONTO	delle considerazioni conclusive dello studio effettuato dall'Università di Tor Vergata sopra richiamate e delle indicazioni operative contenute e finalizzate al controllo delle matrici, attraverso un monitoraggio aggiornato <i>"... il capping consentirà una sostanziale riduzione del potenziale impatto della contaminazione sulla falda e sul fiume Tronto, consentendo di ritardare considerevolmente la migrazione degli IPA nel sottosuolo. Per una valutazione aggiornata e completa della situazione ambientale, si suggerisce di ripetere non appena possibile il campionamento e l'analisi delle acque sotterranee nei piezometri posti nelle zone "vasca di prima pioggia" e "sponda fiume", avendo cura di misurare il livello piezometrico e di analizzare le acque secondo le modalità seguite da ARPA in modo da poter discriminare tra la componente disciolta e quella in fase particolato, eventualmente anche utilizzando metodiche che consentano di discriminare la componente disciolta da quella colloidale."</i> <i>(All.2 - pagina 31);</i>
RITENUTO	di dovere quindi procedere con nuovi campionamenti ai fini dell'attualizzazione della caratterizzazione ambientale dell'area, nel luglio 2021 è stato realizzato un supplemento di indagine a cura di ARPAM – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche <i>(All.3);</i>
VISTI	i risultati delle analisi condotte sulle matrici ambientali, che evidenziano in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - la conferma della presenza di contaminazione da IPA nei terreni <i>(All.4);</i> - la conferma dell'assenza di contaminazione nelle acque <i>(All.5);</i> - la distribuzione e relativa ubicazione dei punti di campionamento e prelievo <i>(All.6).</i>
VISTO	il progetto di 'Lavori di messa in sicurezza permanente della vasca di prima pioggia dell'ex stabilimento SGL Carbon di Ascoli Piceno' ed in particolare l'elaborato "Relazione tecnica illustrativa" nella quale, con riferimento all'approccio progettuale e alla scelta dell'intervento da attuare in una valutazione costi-benefici ambientali ed economici, si evidenzia <i>"... l'assenza di movimentazione degli IPA con conseguente conferma dell'inopportunità della soluzione, come prevista nella proposta progettuale precedente, della rimozione dei materiali presenti nell'area definita "zona vasca prima pioggia", nonché l'insostenibilità ambientale connessa con qualsiasi attività di movimentazione, trattamento e ricollocazione sullo stesso sito, o in altro sito esterno, del materiale antropico trattato. Ciò conduce l'orientamento progettuale a ritenere valida la scelta della messa in sicurezza permanente dell'area accompagnata da una cinturazione basale con diaframma plastico immerso nello strato marnoso impermeabile (bedrock), atto ad isolare i materiali di origine antropica dalla falda di subalveo."</i> <i>(All.7- pagina 11).</i>
RILEVATO	che l'esito complessivo delle indagini e ricerche effettuate in modo particolare sulla potenziale mobilità degli IPA presenti nella zona "vasca di prima pioggia", hanno evidenziato come sia fattibile l'esecuzione del solo capping, atteso che si ritiene di escludere un superamento delle CSC in falda al punto di conformità (POC=fiume Tronto), con tempi necessari elevati, legati alla bassa mobilità degli IPA, e che sono caratterizzati da una velocità di migrazione in falda molto inferiori alla velocità dell'acqua di falda, l'UTA ha elaborato un progetto di MISP che prevede la realizzazione di un capping completata con un sistema di raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento e delle eventuali acque di infiltrazione che,

	<p>attraversando lo spessore di terreno vegetale di copertura, possono raggiungere il pacchetto di impermeabilizzazione. <i>Il sistema di confinamento sarà costituito da un diaframma composito, realizzato a pannelli di 5,0 m di larghezza, da realizzarsi mediante l'asportazione e sostituzione del terreno con una miscela plastica (acqua-cemento-bentonite), con l'inserimento di una geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) dello spessore di 2,5 mm. Tale soluzione garantirà le migliori prestazioni in termini di permeabilità, durabilità, tempistica e qualità di realizzazione (All.7 - pagine 17 e 18);</i></p>
RILEVATO	<p>altresi che nell'area golenale, seppure non soggetta alla procedura d'infrazione da parte della Comunità Europea, gli elaborati progettuali hanno inteso valorizzare interventi sperimentali di bonifica naturale utilizzando tecniche di natural-remediation (mycorimedio, biorimedio, fitorimedio) anche sulla base delle esigenze di destinazione d'uso stabilite dal Comune e tenuto conto del progetto di rigenerazione urbana del "Parco Fluviale" lungo il fiume Tronto ideato dal Comune di Ascoli Piceno, finalizzato alla restituzione dell'intera area ad usi civici e di fruibilità collettiva (All.7 - pagina 20);</p>
VISTO	<p>l'elaborato riepilogativo degli interventi proposti (All.8);</p>
TENUTO CONTO	<p>dei tavoli tecnici, delle conferenze di servizio, delle valutazioni emerse da parte di tutti gli enti convenuti, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conferenza dei servizi del 07/10/2021 per l'approvazione del "Documento programmatico di condivisione per le valutazioni conclusive e decisorie"; - la conferenza dei servizi del 04/08/2022 per l'approvazione del progetto definitivo.
TENUTO CONTO	<p>delle risultanze delle ulteriori indagini ambientali eseguite nel periodo compreso fra luglio 2021 e luglio 2022 sulla matrice terreno e sulle acque sotterranee;</p>
VISTA	<p>la 'Relazione Tecnica sullo stato di qualità delle matrici ambientali' redatta da ARPAM che conclude evidenziando che "... i contaminanti riscontrati nella matrice terreno non risultano presenti invece nella matrice acque sotterranee né in fase disciolta né in sospensione. Tale comportamento è probabilmente legato alla bassa mobilità degli IPA che sono caratterizzati da velocità di migrazione in falda molto inferiori rispetto alla velocità della falda stessa. Concetto già ipotizzato dal Prof. Renato Baciocchi dell'Università Tor Vergata di Roma nel documento "Valutazioni preliminari sulla mobilità degli Idrocarburi Policiclici Aromatici presenti nell'area ex-vasca di prima pioggia" di gennaio 2021." (All. 9).</p>
VISTO	<p>il rapporto di verifica del progetto definitivo che ha evidenziato la piena rispondenza con l'atto di indirizzo denominato "Documento programmatico di condivisione per le valutazioni conclusive e decisorie"; (All.10);</p>
TENUTO CONTO	<p>del decreto a contrarre n. 91 del 09/05/2023 di UTA relativa al bando di gara del progetto esecutivo con contestuale autorizzazione alla procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori, tramite procedura di evidenza pubblica prevista dal codice dei contratti pubblici;</p>
TENUTO CONTO	<p>dei campi prova effettuati per integrare l'articolato piano di indagini già effettuato e valutare la soluzione progettuale migliore in merito alla densità della miscela bentonitica da utilizzare per la realizzazione del diaframma plastico così come richiesto dai tecnici dell'ARPA MARCHE (ARPAM);</p>
TENUTO CONTO	<p>dei risultati dei citati campi prova effettuati che hanno evidenziato la migliore metodologia per raggiungere le profondità di ammorsamento della barriera impermeabile necessarie allo scopo di garantire il totale isolamento;</p>
VALUTATO	<p>che nell'ambito del monitoraggio in corso d'opera e della realizzazione dei 2 nuovi piezometri NP1 e NP2 ubicati all'esterno della ex discarica (Vasca di prima pioggia) e per la precisione sul piazzale è stato effettuato, il 29 aprile u.s., il prelievo a fondo foro di due campioni per sondaggio da sottoporre ad analisi per la ricerca degli IPA (All. 11-planimetria);</p>
VISTI	<p>i rapporti di prova che hanno confermato la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione di Tabella 1 A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e conseguentemente dalla Tabella 1 B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D. Lgs 152/06 (Allegati 12a, 12b, 12c e 12d);</p>
VISTA	<p>la relazione di UTA del 30/05/2024 che si intende integralmente richiamata e che attesta che tale data i lavori hanno rispettato il cronoprogramma operativo fissato durante le riunioni preliminari di coordinamento, a cui ha partecipato anche la struttura Commissariale per le bonifiche, e ed in particolare risultano eseguite le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pulizia superficiale dell'intera area; • rimozione dei rifiuti esterni al corpo discarica; • risagomatura del cumulo interno al corpo discarica; • spandimento strato di regolazione e supporto alla posa del telo impermeabile;

• copertura e impermeabilizzazione del cumulo della discarica utilizzando un geocomposito bentonitico per impedire la permeazione di acque meteoriche con conseguente formazione di percolato;

• realizzazione del diaframma bentonitico;

• recinzione dell'area di discarica. (All.13 - pagina 15)

VALUTATO

altresì che il RUP e il DL nella richiamata Relazione attestano che "... Con la realizzazione dello strato di copertura superficiale del sito in base ai criteri di isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali richiamati dal D. Lgs. 36/2003 e la realizzazione del diaframma plastico, si è sostanzialmente conclusa la fase di eliminazione del rischio ambientale, così come definita dalla lettera o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, del sito, con l'eliminazione dell'inquinamento delle matrici ambientali e riconducendo le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso prevista definiti secondo quanto riportato nell'allegato 3 alla Parte IV del D. Lgs.152/06. (All. 13 - pagina 16);

CONSIDERATO

quindi che ogni opera e/o lavorazione idonea ad assicurare la totale salvaguardia della salute umana e dell'ambiente risulta ultimata;

CONSIDERATO

inoltre che è previsto un monitoraggio post-operam finalizzato alla verifica del pieno funzionamento dei sistemi di protezione ambientale e quindi dell'assenza di significativi effetti negativi sull'ambiente (All.13 - pagina 14);

VALUTATO

che sono in corso le ulteriori lavorazioni previste in progetto relative all'inerbimento del sito, all'impianto di videosorveglianza, nonché alle opere infrastrutturali (strade carrabili, viale pedonali, ecc.) e le lavorazioni migliorative proposte in sede di appalto, comunque non direttamente associate alle esigenze di messa in sicurezza;

CONSIDERATO

quanto richiesto nella comunicazione ref. Ares (2022)9421221 del 09/02/2022 nel modulo chiamato "Allegato 3 check list" e debitamente compilato dalla scrivente Struttura Commissariale al fine di elencare in modo schematico le questioni afferenti al sito in questione (All. 14);

DATO ATTO

quindi che per l'ex discarica di Ascoli Piceno, sito SGL Carbon (AP):

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti pericolosi;

iii) È stato effettuato un intervento di messa in sicurezza permanente dell'area di vasca di prima pioggia e della scarpata prospiciente il F. Tronto (destra idrografica) mediante la realizzazione di una barriera impermeabile perimetrale (diaframma plastico) e di copertura superficiale (capping).

VALUTATO

che alla luce di quanto sopra e, in particolare, che non risultando attiva alcuna sorgente primaria o secondaria di contaminazione non sussistono rischi per l'uomo o per l'ambiente e non si determinano possibilità di evoluzioni peggiorative del quadro ambientale generale;

VALUTATO

che l'intervento di messa in sicurezza permanente realizzato consente di contenere fisicamente il corpo di rifiuti evitandone la dispersione da parte degli agenti atmosferici e per reinserire l'area nel contesto paesaggistico territoriale

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)

SUBCOMMISSARIO
(Ten. Col. Nino Tarantino)